



Risorse e limiti delle competenze dello Psicologo in ambito forense

(prima versione - approvato nella seduta del Consiglio del 3 ottobre 2020)

Lo Psicologo Forense è tenuto ad operare nei limiti delle proprie competenze che, in ambito psicoforense, non possono debordare dal proprio ruolo di ausiliario dell'Autorità Giudiziaria. Il Perito/CT/CTU¹ svolge esclusivamente una funzione tecnica accettando unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze, impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Lo Psicologo Forense non può occuparsi delle incombenze relative alle decisioni giudiziali. Suo compito è effettuare esclusivamente i rilievi tecnici di supporto ai provvedimenti giudiziali.

Talvolta, può capitare che i quesiti peritali possano contenere delle richieste con esplicite/implicite deleghe al Consulente a cui viene chiesto di esprimersi attraverso giudizi o altri profili di competenza dell'Autorità Giudiziaria. In tali casi, lo Psicologo Forense informa l'A.G. e le parti sull'impossibilità di rispondere a tali quesiti chiedendo di riformularli in base alle competenze comprese nell'alveo delle Scienze Psicologiche in ambito forense.

In ogni caso, non svolge attività professionali che esulano dagli atti tipici dello Psicologo.

CIVILE - CTU in tema di separazioni, divorzio e affidamento dei figli

Il CTU può:

- valutazione e descrizione delle dinamiche psicologiche intercorrenti tra i membri della famiglia divisa
- esprimersi sullo stato di salute psicologica del figlio
- suggerire eventuali trattamenti sanitari di tipo psicologico nei confronti del figlio
- esprimersi sui criteri psicoforensi relativi ai diritti del figlio ex art. 337-ter co. 1 c.c., motivando le relative risposte:

il figlio è in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori?

il figlio è in grado di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori?

¹ Perito: Psicologo nominato d'Ufficio nell'ambito penale in incidente probatorio o dibattimento

CT: consulente tecnico nell'ambito penale nominato dalla Procura della Repubblica

CTU: consulente tecnico d'Ufficio nell'ambito civile

il figlio è in grado di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale?

Il CTU non può:

- esprimersi e nemmeno rispondere a quesiti inerenti (perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria):
 - a) la tipologia di affidamento dei figli (condiviso, esclusivo, enti)
 - b) il regime di frequentazione tra figli e genitori
 - c) il collocamento del figlio
 - d) il mantenimento dei figli

- esprimersi sui fatti oggetto di querela/denuncia perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria
- suggerire/prescrivere ai genitori, nemmeno sotto forma di invito, trattamenti sanitari (sostegno psicologico, psicoterapia, esami medici ecc.) perché vietato dalla Costituzione ex art. 32
- modificare in corso di CTU il collocamento del figlio e/o il regime di frequentazione perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria
- coartare e/o viziare, direttamente/indirettamente, la libertà di scelta dei genitori

Proposta quesito in ambito di separazione, divorzio e affidamento dei figli:

Valuti il CTU le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti e i comportamenti eventualmente contrari al diritto della persona minore d'età di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

PENALE - Consulenza Tecnica/Perizia in tema di capacità di testimoniare nei casi di violenza sessuale su persone in condizione di particolare vulnerabilità

Il CT/Perito può:

- effettuare il colloquio e somministrare test psicologici alla persona sottoposta a valutazione peritale
- esprimersi sulla capacità di rendere testimonianza ex art. 196 c.p.p.
- effettuare colloqui informativi con altri soggetti coinvolti direttamente/indirettamente nella vicenda giudiziaria

Il CT/Perito non può:

- somministrare test psicologici ad altri soggetti coinvolti direttamente/indirettamente nella vicenda giudiziaria
- esprimersi sulla personalità dell'indagato/imputato

- esprimersi sui fatti oggetto di querela/denuncia perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria
- esprimersi sulla veridicità/credibilità/attendibilità *et similia* delle sommarie informazioni e della testimonianza della persona perizianda perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria
- esprimersi su correlazioni tra lo stato di salute della persona perizianda e fatti oggetto di querela/denuncia perché i fatti devono essere ancora accertati dall'Autorità Giudiziaria
- esprimersi su sintomi e/o indicatori specifici di violenza sessuale perché non scientificamente fondati per identificare esperienze di violenza sessuale. In ogni caso, l'accertamento di esperienze di violenza sessuale è di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria

Proposta di quesito peritale in ambito di violenza sessuale su persone in condizione di particolare vulnerabilità:

Valuti il CT/Perito la capacità di rendere testimonianza ex art 196 c.p.p. della persona in condizione di particolare vulnerabilità.